

3.3 Sottosezione: Piano Triennale del fabbisogno di personale COMUNE DI CHIEVE

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale

A fronte della struttura organizzativa indicata nella sottosezione 3.1 l'attuale dotazione organica, considerate le risorse umane al 31.12.2023 è la seguente:

Dotazione organica al 31.12.2023			
	Donne in servizio al 31.12.2023	Uomini in servizio al 31.12.2023	Totale personale in servizio al 31.12.2023
Area dei Funzionari	0	n. 1 part time al 50% incarico art. 110, c.1 D.Lgs. 267/2000	n. 1 part time al 50% incarico art. 110, c.1 D.Lgs. 267/2000
Area degli istruttori	n. 5*	n. 1	n. 6*
Area degli Operatori Esperti	n. 1	0	n. 1
Totale persone	6	2	8

*Di cui n. 1 part time al 50% e n. 1 part time al 83,33%

3.3.2 Capacità assunzionale

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006, per ciascuno degli anni 2024-2025-2026 è pari a euro 319.807,37 (media triennio 2011-2013).

Tale parametro deve ora essere coordinato con quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Per l'attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 17/3/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Successivamente, con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 (pubblicata nella GU n. 226 del 11/09/2020) sono state date ulteriori indicazioni in merito all'attuazione della predetta nuova normativa.

Nella fattispecie, per il Comune di Chieve, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, tabelle 1 e 3

COMUNE DI	Chieve
POPOLAZIONE	2.276
FASCIA	C
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,60%

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

Prendendo come riferimento i dati relativi a Rendiconto 2022 (ultimo rendiconto approvato), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02.05.2023 il rapporto spesa di personale/entrate correnti (come definiti dall'art. 2 del DPCM 17/3/2020) risulta essere pari al 19,47% come di seguito calcolato:

SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022		342.130,44	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2020	1.825.506,99		definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2021	1.775.015,64		
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO ANNO 2022	1.810.571,98		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022		46.641,00	
MEDIA SPESA PRIMI TRE TITOLI AL NETTO FCDE		1.757.057,20	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		19,47	

SPESA POTENZIALE MASSIMA di personale anno 2024 (27,60% media entrate correnti come sopra calcolata) – VALORE SOGLIA 484.947,79

Da quanto sopra emerge che il Comune di Chieve si colloca al di sotto del valore soglia "più basso" per la fascia demografica di appartenenza (27,60%) e che pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, sino ad una **spesa potenziale massima di euro 484.947,79 (art. 4 comma 2 DPCM 17/3/2020)**.

Tale valore andrà poi ricalcolato annualmente in base ai nuovi valori relativi alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati e alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del citato DPCM 17/3/2020 la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall' art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.

La nuova disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 prevede, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia più basso per la fascia di appartenenza (come il Comune di Chieve si colloca al di sotto del 27,60%) un incremento graduale della spesa di personale fino al 31/12/2025 secondo i valori percentuali indicati nella tabella 2 del DPCM 17/03/2020.

Sempre per il periodo 2024/2026 è prevista inoltre la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in alternativa agli incrementi percentuali annualmente previsti nella richiamata tabella 2, fermo restando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio e del valore soglia massimo indicato nella tabella 1.

Per l'anno 2024 la capacità assunzionale del Comune di Chieve risulta pertanto così calcolata:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024	VALORI	RIFERIMENTO DPCM 17/03/2020
Spesa massima personale valore soglia 28,60%	484.947,79	
Spesa personale anno 2018	263.780,60	Art. 5, comma 1
% incremento anno 2024	30,00%	
Incremento capacità assunzionale anno 2024	79.134,18	
Spesa potenziale massima	342.914,78	
Capacità assunzionale max (art. 4 comma 2 art. 2 comma 1 lett.A) DPCM 17/03/2020	142.817,35	

La spesa di personale per l'anno 2024, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima di euro 484.947,79 (spesa potenziale massima); per gli anni 2025 e 2026 tale valore andrà ricalcolato in base ai dati dell'ultimo rendiconto approvato.

3.3.3. Lavoro flessibile e verifica degli spazi

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009 (che per il Comune di Chieve ammonta a euro 64.255,72), purché in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola).

Per l'anno 2024 l'amministrazione comunale comprende la spesa per la convenzione in essere con l'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca per il Servizio Sociale Professionale pari a 15 ore settimanali con una spesa annua prevista di euro 17.600,00=

Potranno essere previste delle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 e/o dell'ex art. 92 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in caso di momentanee esigenze di carenza di personale, al momento non prevedibili, che verranno attivate nel rispetto del suddetto limite.

3.3.4 Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

La consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non fa emergere situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. I Responsabili di Settore del Comune di Chieve effettuata la ricognizione del personale assegnato ed in relazione alle esigenze funzionali dell'area, comunicano l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;

3.3.5 Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Il comune di Chieve ai fini delle assunzioni rispetterà il limite della spesa di personale previsto dal comma 557-quarter dell'art. 1 della L. 296/2006;

3.3.6. Stima del trend delle cessazioni

Nel corso degli esercizi 2024-2026 non si prevedono cessazioni per pensionamento.

3.3.7 Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2024-2026

Il Programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 prevede le seguenti assunzioni per il triennio 2024-2025-2026:

ANNO 2024

Proroga al 31.12.2024 del contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ex art. 110 comma 1, d. lgs. 267/2000, di specialista in attività tecniche - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione ccnl del 16.11.2002 - per la copertura del ruolo di responsabile Area Tecnica – Tecnica/Manutentiva, attualmente in scadenza al 30.06.2024;

Incremento orario a dipendente a tempo indeterminato dell'Area Istruttori in part time dal 50% (18 ore settimanali) al 61,11% (22 ore settimanali):

ANNO 2025

Nessuna assunzione

ANNO 2026

Nessuna assunzione

In aggiunta alle assunzioni di cui sopra, si procederà comunque alla sostituzione delle unità di personale a tempo indeterminato che a qualsiasi titolo cesseranno la collaborazione con il comune di Chieve.